



## COMUNE di CALESTANO

PROVINCIA DI PARMA

Via Mazzini, 16

C.A.P. 43030

[protocollo@postacert.comune.calestano.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.calestano.pr.it)

Tel. (0525) 52121 - 52254

Fax (0525) 528105

[www.comune.calestano.pr.it](http://www.comune.calestano.pr.it)

**N. 22 / 2024 del Registro ordinanze**

**Calestano, 15 LUGLIO 2024**

### **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E CORRETTA TENUTA DEI FONDI ANTISTANTI LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALESTANO**

#### **IL SINDACO**

**Premesso:**

- che il mutamento del clima porta sempre più spesso al verificarsi di eventi meteorici di straordinaria portata, che aggravano le già precarie condizioni di arterie stradali comunali e vicinali;
- che dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso che gran parte dei danni provocati alle infrastrutture siano stati cagionati da comportamenti negligenti o non corretti nella cura dei terreni, della rete scolante e della vegetazione in fregio alle stesse;
- che pertanto sia in caso di danno che di incidenti possano configurarsi responsabilità civili e penali per i proprietari e/o conduttori dei terreni interessati;
- che come evidenziato dai catastrofici eventi ricorrenti nel corso degli ultimi anni e per ultimo dal "gelicidio" del dicembre 2017, i maggiori rischi connessi al dissesto idrogeologico ed alla caduta degli alberi lungo le strade si manifestano ormai nel corso di tutte le stagioni, concorrendo ai sempre più frequenti fenomeni di precipitazioni straordinarie anche lo scioglimento degli accumuli di nevi invernali;

**Esaminato** lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Calestano, nonché le segnalazioni pervenute;

**Considerato:**

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;
- che ai sensi dell'art. 26 c. 6 del D.P.R. 16.12.1992 e sss.mm.ii., *"La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza (...) e comunque non inferiore a 6 m"*
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n.285/1992 e s.m.i., *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle Pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi"*;
- che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

**Visti:**

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16.12.1992 e sss.mm.ii;
- la Circolare Ministero dei Trasporti 10/06/2011 prot. 3224;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile.

#### **RILEVATA**

l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati e soprattutto di agire per prevenire che una cattiva conduzione del territorio favorisca condizioni di rischio sulle arterie stradali e fenomeni di dissesto idrogeologico diffusi;

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Calestano (PR), di provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- tagliare l'erba, le siepi, le alberature e la vegetazione in generale che si protende oltre il ciglio tra proprietà e fosso stradale ed in tutti i casi in cui si protenda all'interno del margine stradale, nasconda o limiti la visibilità della segnaletica stradale o possa rischiare di collassare sulla sede stradale, sino ad una altezza di 5 m, o sino a quella dei corpi illuminanti nel caso interferisca con la pubblica illuminazione e con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- rimuovere immediatamente alberi, rami, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- manutentare le ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- pulire i fossi laterali alle strade, le cunette (e delle condotte qualora queste fossero a tratti intubate), in particolare nel periodo autunnale e successivamente ad ogni evento piovoso significativo, da ramaglie o detriti, pietrisco o fanghiglia provenienti da scarpate o passaggi privati;
- mantenere, per lo scavo di fossi o canali lungo il confine una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale;
- mantenere l'aratura ad un limite non inferiore a 1,5 m dal piede del rilevato stradale (o dal centro del fossetto di guardia se presente al piede) o dal ciglio superiore della scarpata di monte;
- predisporre scoline per la regimazione delle acque nei campi, con interasse di max 80 m per appezzamenti con pendenze medie inferiori al 40%, max 60 m per pendenze superiori;
- adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Sono allegata alla presente e depositate presso l'ufficio tecnico comunale indicazioni grafiche sulle distanze di rispetto.

**I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.**

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini entro il termine sopra citato e ferme restando le eventuali necessità di intervenire d'urgenza per rimuovere rischi per la pubblica sicurezza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge. La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta).

#### **R I C O R D A**

Che ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile permangono le responsabilità dei proprietari che per cattiva o mancata cura dei propri fondi hanno cagionato o cagionano danni a cose o persone

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

#### **I N C A R I C A**

Gli operatori di Polizia Municipale di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

#### **R A M M E N T A**

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

**IL SINDACO**

Magri Enzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.